



ALLEGATO A alla Dgr n. 1380 del 30 luglio 2013

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - artt. 28 e 29 Reg. (CE) 1198/2006 –

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del Reg. (CE) 1198/2006, la misura ha l'obiettivo generale di migliorare la qualità dei prodotti allevati, le condizioni di lavoro e di igiene, la salute dell'uomo e degli animali, nonché di ridurre l'impatto negativo (o accentuare gli effetti positivi) dei processi produttivi sull'ambiente.

In particolare, gli investimenti hanno come finalità:

- la diversificazione della produzione con allevamento di specie con buone prospettive di mercato;
- l'applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi in modo significativo sull'ambiente rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- il sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- il sostegno all'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del comparto "acquacoltura".

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie d'intervento:

- costruzione di nuovi impianti di produzione di acquacoltura;
- ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura già esistenti.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, da redigere in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello reso disponibile dalla competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca - e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mail protocollo.generale@pec.regione.veneto.it della Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE) entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dall'invio mediante PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Qualora la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al contributo cada di sabato o in giorno festivo, questa si intende posposta al primo giorno lavorativo successivo.

La certificazione a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono:

- Imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone e realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino debitori di un finanziamento ai sensi della programmazione SFOP e/o FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure fallimentari e di amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente: applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione in corso di validità:

- scheda dati anagrafici e posizione fiscale reperibile sul sito web della Regione Veneto o presso gli uffici della U.P. Caccia e Pesca;
- progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e da cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici;
- piano finanziario dell'investimento;
- per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio dal quale si evinca il legale rappresentante e l'assenza di procedure fallimentari, Atto costitutivo, Statuto ed estratto Libro Soci;
- fotocopia delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
- oltre i 100.000 euro di investimenti da realizzare: presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti adeguata sostenibilità finanziaria per la realizzazione del progetto di investimento;
- dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità dei beni immobili (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno dieci anni;
- dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno cinque anni;
- autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente nonché numero di matricola INPS e di posizione INAIL;
- dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

- nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto a titolo di affitto o concessione demaniale;
- dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) 498/07.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli investimenti sono considerate ammissibili a decorrere dalla data **1 gennaio 2012**.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- spese per costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio con licenza di V^A categoria (limitatamente alle nuove costruzioni);
- spese per acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- spese per lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compreso il riciclo delle acque reflue;
- spese per opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o alle strutture accessorie;
- spese per adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- spese per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- spese generali, nel limite massimo del 5% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni di seguito descritte:

Aiuto concesso attraverso il concedente

- a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore (beneficiario finale) del bene oggetto della locazione finanziaria;
- b) i contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- c) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
- d) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

- e) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi etc.);
- f) l'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- g) il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- h) i costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto diretto all'utilizzatore

- a) l'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;
- b) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
- c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc);
- d) l'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti;
- e) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Non sono ammissibili le spese per:

- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria o ammodernamento di imbarcazioni con licenza di pesca di V[^] categoria;
- spese per l'acquisto di terreni e/o beni immobili;
- macchinari e materiali usati;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario per i quali non sia dimostrata l'inerenza all'investimento finanziato;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;

- tributi / oneri (quali le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che gravano sul cofinanziamento da parte del FEP, fatti salvi tributi / oneri effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse dell'annualità 2013 del Piano Finanziario Regionale FEP, pari ad **Euro 800.000,00=**.

Potranno essere aggiunte (dato atto dell'avvicinarsi della conclusione della programmazione FEP) anche le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili a Bilancio a causa di economie di spesa provenienti da parziale e/o non realizzazione di progetti precedentemente ammessi a contributo.

La **spesa massima ammissibile** per singolo progetto è fissata a **Euro 300.000,00=**.

I progetti che prevedono una spesa ammissibile **inferiore a Euro 30.000,00=** saranno considerati non ricevibili.

Qualora il costo preventivato per la realizzazione del progetto sia superiore al limite massimo di Euro 300.000,00=, il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare le voci di spesa elencate nel modulo della domanda di contributo ritenute dallo stesso prioritarie.

Gli investimenti ammessi a finanziamento beneficiano di un contributo pubblico pari al 40% della spesa ammessa riconosciuta. La partecipazione del beneficiario è pari al restante 60%.

Qualora il beneficiario sia impresa ittica con numero di occupati compreso tra 250 e 749 e/o con fatturato compreso tra 50 Milioni di Euro e 199 Milioni di Euro, la partecipazione pubblica e privata è pari rispettivamente al 20% e all'80% della spesa ammissibile riconosciuta.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Le domande che presentano irregolarità non sanabili saranno archiviate.

Sono considerate irregolarità non sanabili:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede, altresì, a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare il punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le domande valutate positivamente sono inserite in graduatoria e ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le graduatorie sono approvate con Deliberazione della Giunta Regionale e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;

- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine di graduatoria.

In fase di verifica finale, l'Unità di Progetto Caccia e Pesca controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale.

Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica SIPA.

11. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

Criteri di selezione			
Descrizione criteri	Peso	sottocriteri	Valore
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese (Raccomandazione 2003/361/CE);	40	- micro - piccole - media - grande	4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri necessari per la realizzazione dell'investimento;	20	- provvisto - non provvisto	1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Integrazione verticale delle attività di allevamento;	10	- presente - non presente	1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Progetto presentato da imprese a titolarità femminile;	10	- si - no	1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori;	7	- sicurezza imp. - spogliatoi - non presente	2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura;	6	- prod. trasform - spaccio aziend. - prod. fresco. - non applicabile	3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;	5	- impianto di ricircolo acqua - impianto di depurazione - non assegnabile	2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato;	2	- si - no	1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>
Totale	100		

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto presentato dal legale rappresentante o titolare dell'impresa più giovane.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo il beneficiario deve comunicare all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la data di inizio lavori.

A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

Entro i trenta giorni successivi alla suddetta scadenza dovrà essere fatta pervenire all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la rendicontazione su modulistica allo scopo predisposta dalla medesima Struttura regionale. Tale termine è considerato perentorio, pena decadenza dal contributo.

13. Varianti

E' possibile autorizzare una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Unità di Progetto Caccia e Pesca che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

La maggiore spesa autorizzata non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione proporzionale del contributo, che deve comunque rispettare la soglia minima del 70% di realizzazione.

L'esecuzione di varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca comporta il mancato riconoscimento delle stesse e la riduzione proporzionale del contributo concesso, fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

E' sempre consentita la realizzazione, in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma comunitario di riferimento.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata motivate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate. Si applicano gli indirizzi di cui alla Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea (88/C 259/07).

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con raccomandata A.R. inderogabilmente entro giorni quindici a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena la non ricevibilità della domanda.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Salvo preventiva autorizzazione dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data dell'accertamento amministrativo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle attrezzature che hanno beneficiato di contributo. Tale periodo è elevato a 10 anni per gli immobili. In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di procedure fallimentari l'Amministrazione Regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati; saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione, su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e pesca o sul sito web della Regione Veneto, con indicazione del numero di posizione INAIL e matricola INPS nonché settore di inquadramento del personale;
- b) relazione tecnica;
- c) modelli riepilogativi debitamente compilati;
- d) fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
- e) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
- f) documentazione inerente le autorizzazioni, certificazioni di conformità, etc.

La richiesta del saldo del contributo (saldo finale o pagamento in unica soluzione) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione, su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e pesca o sul sito web della Regione Veneto, con indicazione del numero di posizione INAIL e matricola INPS nonché settore di inquadramento del personale;
- b) relazione tecnica;
- c) modelli riepilogativi dei costi sostenuti debitamente compilati;
- d) fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;

- e) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
- f) documentazione inerente le autorizzazioni, pareri, certificazioni di conformità, etc.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture); da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute sino alla data del 31 dicembre 2019;
- d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Unità di Progetto Caccia e Pesca, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- e) in caso di investimenti superiori a Euro 500.000,00= provvedere alla collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti sanciti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria in materia.

19. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali previste dal Manuale sulle verifiche di I° livello approvato con DDR n. 54 del 17/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà attivato un controllo ex-post a cura dell'U.P. Caccia e Pesca al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione d'uso e non alienazione dei beni acquistati.

20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa attivazione d'ufficio di specifico procedimento ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate (revoca parziale o totale: vedasi precedente punto 13);
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito (70% delle spese ammesse a finanziamento);
- per mancato mantenimento di punteggio idoneo a rientrare tra le domande ammesse a contributo;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;

- per difformità dal progetto originariamente approvato, che non configurino fattispecie di variante;
- per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti alla realizzazione del progetto; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.);
- per effetto di attivazione di procedure concorsuali o fallimento dell'impresa beneficiaria.

In tali casi si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la compensazione con somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni.